



Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (Sviluppi dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)²;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note dell'11 agosto 2021⁴ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1134 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS);
- b. lo scambio di note dell'11 agosto 2021⁵ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti.

RS

2 RS 101

3 FF xxxx xxxx

4 RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx

5 RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx

2021-...

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁶ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'allegato.

⁶ RS 0.362.31

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}, nota a piè di pagina⁸

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

^{abis}. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi conformemente al regolamento (UE) 2018/1240⁹ (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 7 cpv. 3, nota a piè di pagina¹⁰

³ Se, conformemente al codice frontiere Schengen¹¹, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen.

Art. 68a cpv. 2, nota a piè di pagina¹²

² I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un'espulsione sono inseriti nel SIS dall'autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861¹³.

⁷ RS 142.20

⁸ FF 2020 6963

⁹ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021 pag. 11.

¹⁰ FF 2020 6963

¹¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

¹² FF 2020 8813

¹³ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina¹⁴

¹ Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226¹⁵, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

Art. 103c cpv. 2 lett. d e 3¹⁶

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

d. il protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra (missione svizzera a Ginevra): al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione.

³ Le autorità di cui al capoverso 2 lettere a–c hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.

Art. 108c cpv. 3¹⁷

³ L'unità nazionale ETIAS della SEM procede agli accertamenti necessari allorquando risulta un riscontro dal confronto dei dati di un richiedente un visto o un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio con l'elenco di controllo ETIAS. Comunica alla competente autorità svizzera gli eventuali rischi per la sicurezza interna entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione automatica del C-VIS.

Art. 108e cpv. 2 lett. d ed e¹⁸

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS:

- d. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE: per l'esame di domande di visto e le pertinenti decisioni secondo il Codice dei visti;
- e. la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le autorità cantonali e comunali di migrazione: per l'esame delle condizioni d'entrata e di soggiorno di cittadini di Stati terzi in Svizzera e le pertinenti decisioni.

¹⁴ FF **2019** 3819

¹⁵ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite ai fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

¹⁶ FF **2019** 3819

¹⁷ FF **2020** 6963

¹⁸ FF **2020** 6963

Art. 109a cpv. 1, 2 lett. c–g e 3–5

¹ Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti e i dati sui titoli di soggiorno di cittadini di Stati terzi raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008¹⁹.

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- c. i collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) incaricati del controllo delle persone e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
- d. i collaboratori dell'AFD incaricati del controllo delle persone sul territorio svizzero e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero;
- e. la SEM, le competenti autorità cantonali di migrazione competenti per il rilascio di titoli di soggiorno e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: al fine di rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio;
- f. il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra: al fine di rilasciare carte di legittimazione;
- g. le imprese di trasporto aereo: al fine di verificare la validità del visto o del titolo di soggiorno.

³ Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008²⁰, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il SIC;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

⁴ La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 22^{terdecies} paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/2008.

⁵ Le autorità di cui al capoverso 3 lettere a, b e d possono accedere online al C-VIS ai fini dell'identificazione di persone che sono vittime della tratta di esseri umani, di incidenti o di catastrofi naturali nonché di persone scomparse secondo l'articolo 22^{septdecies} del regolamento (CE) n. 767/2008.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

²⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

Art. 109a cpv. 1^{bis21}

^{1bis} I dati di identità dei richiedenti il visto o il titolo di soggiorno, i dati relativi ai documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C-VIS sono registrati automaticamente nel CIR.

Art. 109b cpv. 1, 2 lett. b ed e, 2^{bis}–4

¹ La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi automaticamente al C-VIS e dal C-VIS a ORBIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS).

² ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

- b. immagine del viso e impronte digitali del richiedente;
- e. dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo i regolamenti (UE) 2018/1861²² e 2018/1860²³.

^{2bis} ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

³ Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le seguenti autorità sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare dati in ORBIS:

- a. la SEM;
- b. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni;
- c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;
- d. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;
- e. i collaboratori dell'AFD incaricati del controllo delle persone e i posti di confine delle autorità di polizia cantonali che rilasciano visti eccezionali.

⁴ Le autorità menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008²⁴.

²¹ FF 2021 674

²² Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

²³ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

²⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

Art. 109c lett. a

La SEM può permettere l'accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:

- a. collaboratori dell'AFD incaricati del controllo delle persone al confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia; per l'esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;

Art. 109c^{bis} Trasmissione di dati da ORBIS al SIMIC

¹ I dati biometrici rilevati nel sistema nazionale visti ORBIS nel quadro di una procedura di rilascio del visto possono essere trasmessi automaticamente da ORBIS al SIMIC per il rilascio di un titolo di soggiorno biometrico.

² Se i dati biometrici necessari per il rilascio di un titolo di soggiorno sono stati trasmessi si rinuncia a rilevarli nuovamente.

Art. 109d, nota a piè di pagina

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008²⁵ possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

Art. 109e lett. k e l

Il Consiglio federale disciplina:

- k. le restrizioni all'obbligo d'informazione in relazione ai pareri dell'unità nazionale VIS designata o dell'unità nazionale ETIAS concernenti la sicurezza interna;
- l. i dati trasmessi automaticamente al C-VIS nel caso di una domanda di visto per soggiorni di lunga durata o di una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

Inserire gli art. 109e^{bis}–109e^{quater} prima del titolo della sezione 2

Art. 109e^{bis} Unità nazionale VIS

¹ In veste di unità nazionale VIS secondo l'articolo 9^{quinqies} del regolamento (CE) 767/2008²⁶, la SEM effettua la verifica manuale dei riscontri nel settore della polizia relativi a persone che hanno presentato domanda di visto o di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio o di una carta di legittimazione del DFAE.

² La SEM effettua la verifica manuale entro due giorni. Può richiedere ulteriori informazioni sulla persona in questione presso l'Ufficio SIRENE o un'altra autorità. Informa le autorità competenti per il visto o per il soggiorno in merito all'esito della sua

²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

verifica di sicurezza entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione automatica del C-VIS.

³ Se il riscontro risulta scorretto i dati sono immediatamente cancellati.

Art. 109^{ter} Utilizzo di dati del C-VIS nel quadro del SIS

¹ Le autorità competenti per la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili secondo l'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862²⁷ possono richiedere i relativi dati personali del C-VIS alla centrale operativa e d'allarme di fedpol per adempiere tale compito.

² In caso di riscontri in relazione a segnalazioni nel SIS risultanti dall'utilizzo di dati del C-VIS, le autorità di protezione dei minori e degli adulti e le autorità giudiziarie possono richiedere alla SEM i dati del C-VIS che necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 109^{quater} Comunicazione di dati del C-VIS a terzi

¹ I dati registrati nel C-VIS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

² La SEM può tuttavia trasmettere questi dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen o a un'organizzazione internazionale se i dati sono necessari per accertare l'identità di cittadini di Stati terzi tenuti a ritornare nel loro Paese o nel quadro di una procedura di concessione dell'asilo a un gruppo di rifugiati secondo l'articolo 56 LAsi²⁸ e se le condizioni di cui all'articolo 31 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 767/2008²⁹ sono soddisfatte.

Art. 110 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il tedesco) e nota a piè di pagina³⁰

¹ [...] regolamenti (UE) 2019/817³¹ [...]

²⁷ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1133, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

²⁸ RS **142.31**

²⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

³⁰ FF **2021** 674

³¹ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

*Art. 110c cpv. 1 lett. d*³²

¹ Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:

...

- d. la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le competenti autorità cantonali di migrazione: se è presente un collegamento con un fascicolo individuale nel C-VIS relativo al rilascio di un titolo di soggiorno.

2. Legge federale del 20 giugno 2003³³ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 15a Trasmissione di dati al C-VIS

¹ I dati personali relativi a procedure di autorizzazione e titoli di soggiorno possono essere trasmessi automaticamente al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008³⁴.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli della trasmissione dei dati al C-VIS per i titoli di soggiorno rilasciati a cittadini di Stati terzi e riguardanti permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

3. Legge federale del 13 giugno 2008³⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 16 cpv. 5 lett. e^{bis36}

⁵ I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

e^{bis}, il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra al fine di verificare le condizioni d'entrata e di soggiorno di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione.

³² FF 2021 674

³³ RS 142.51

³⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

³⁵ RS 361

³⁶ FF 2020 8813

*Art. 16a cpv. 1, nota a piè di pagina*³⁷

¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817³⁸ e (UE) 2019/818³⁹ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:

³⁷ FF **2021** 674

³⁸ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

³⁹ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.